



## **PROVINCIA DI RAVENNA**

*Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti*

*Servizio Provveditorato*

### **SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025. CIG 8329682F06**

#### **CAPITOLATO TECNICO**

##### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (di seguito denominato "servizio di brokeraggio") ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "Broker") come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP).

2. Il servizio di brokeraggio consiste nel *"presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione"* Direttiva 2002/92/CE del 9.12.2002. Tale attività è prestata a favore della Provincia di Ravenna.

##### **ART. 2 – DURATA**

1. La durata dell'appalto è di cinque anni, con decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2025.

2. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 36 mesi. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. La rilevanza economica del servizio di brokeraggio è rappresentata esclusivamente dalla commissione provvigionale riconosciuta al Broker aggiudicatario dalla/e compagnia/e di assicurazione.

2. L'importo presunto dell'appalto è stimato in € 60.219,15 imposte e tasse incluse, per l'intera durata di 5 anni, oltre alle eventuali opzioni di rinnovo e proroga di cui al precedente art. 2. Tale importo è stato calcolato sulla base dei premi assicurativi annui versati riferiti ai contratti in corso, (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) come indicato nel Progetto di servizio.

3. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Provincia. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per la Provincia di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto di cui sopra.

### **ART. 4 - CORRISPETTIVI**

1. L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker; pertanto la remunerazione del servizio rimane a carico delle Compagnie di assicurazione, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti e la Provincia non sosterrà alcun onere diretto.

2. Il Broker affidatario del presente appalto, ha diritto ai compensi di seguito indicati:

- a) provvigione del 2% sui premi assicurativi netti corrisposti dalla Provincia per le polizze del ramo RCA-ARD e KASKO veicoli;
- b) provvigione del 6% sui premi assicurativi corrisposti dalla Provincia per le polizze appartenenti agli altri rami assicurativi.

### **ART. 5 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

#### **A) Redazione del programma assicurativo**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- l'esame delle polizze assicurative stipulate dalla Provincia per individuare le eventuali carenze e gli interventi di razionalizzazione più idonei;
- l'individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui la Provincia è esposta;
- la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni;
- proposte per il trattamento del rischio: individuazione delle misure di prevenzione e protezione e trasferimento del rischio al mercato assicurativo;
- la proposta ed impostazione di apposito programma assicurativo, completo delle indicazioni relative:
  - ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;
  - ai margini di autoassicurazione (franchigie, massimali,..);
  - alla definizione delle nuove coperture;
  - alla definizione budget assicurativo.

#### **B) Affiancamento della Provincia nella fase di gestione ed esecuzione del “Programma assicurativo”**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;

- l'allineamento delle scadenze dei contratti assicurativi;
- la segnalazione delle scadenze programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni altro connesso adempimento amministrativo e contabile);
- la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione della variazione dei rischi e dati di regolazione premio, ecc.);
- il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto di collaborazione in relazione ad aggiornamenti legislativi e/o contrattuali, anche in riferimento a nuove specifiche esigenze della Provincia, riconducibili all'andamento della sinistrosità, al possibile mutamento dell'assetto organizzativo e/o istituzionale e/o all'introduzione di nuovi soggetti assicurabili (enti, società, personale);
- il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento alla Provincia delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare.

### **C) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi**

In particolare, il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi assicurativi, deve procedere:

- all'elaborazione e redazione dei capitolati tecnici di gara;
- alla definizione di ipotesi di offerte con varianti migliorative;
- alla predisposizione di indagini di mercato volte a garantire la corrispondenza tra domanda e offerta;
- alla predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità della Provincia;

### **D) Assistenza nella gestione dei sinistri**

In particolare, il Broker:

- deve assicurare la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e in particolare dei sinistri. Le procedure adottate dal Broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal Regolamento U.E. 679/2016 nonché del codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. n. 82/2005 e successiva normativa attuativa;
- deve assicurare il riversamento su un applicativo informatico accessibile ai funzionari abilitati della Provincia, di tutta la documentazione relativa ai nuovi sinistri aperti nonché a quella dei sinistri pregressi non ancora chiusi;
- deve assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, all'interruzione dei termini di prescrizione;
- deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta la Provincia ne faccia richiesta, sull'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo;
- relativamente alla denuncia di sinistri:
  - 1) attribuisce un numero di sinistro univoco alla richiesta di apertura sinistro effettuata dalla Provincia;
  - 2) verifica la completezza e integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;
  - 3) fa una analisi delle garanzie, clausole e condizioni dei contratti assicurativi vigenti al fine di aprire il sinistro sulla/e polizza/e pertinente/i;

- 4) notifica formalmente il danno all'Assicuratore o agli Assicuratori se il sinistro interessa più contratti;
- 5) comunica alla Provincia il codice univoco del sinistro attribuito dalle compagnie assicuratrici, unitamente alle deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni e/o riserve);
- 6) si relaziona direttamente con il "referente del sinistro", che sarà indicato nella denuncia sinistro in fase di apertura;
- 7) tiene informato l'ufficio provinciale competente per la gestione dei contratti assicurativi sull'andamento della gestione dei singoli sinistri mediante incontri periodici presso la Provincia e/o mediante l'invio di report analitici;
- 8) invia alle compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri.

### **E) Attività di consulenza**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo attengono alla consulenza ove richiesta:

- su questioni inerenti la materia assicurativa o attinente da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso gli uffici provinciali;
- per l'individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la Provincia convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.);
- sulla congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi, forniture e lavori.

### **F) Attività di formazione**

Il Broker assicura le seguenti attività minime di formazione:

- aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su altre problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno;
- elaborazione un programma annuale di formazione nelle materie oggetto del servizio, rivolto al personale della Provincia determinato in quantità di ore/giornate di formazione nell'arco di espletamento dell'appalto e in qualità/contenuti delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative).

### **G) I prodotti attesi con i relativi contenuti:**

**1) Redazione del piano di Risk Assessment** in prossimità all'esperimento delle gare per l'affidamento delle polizze provinciali, che evidenzia, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, i rischi connessi all'attività istituzionale e le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo degli stessi, con indicazione degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi. Il Piano di Risk Assessment dovrà essere elaborato sulla base di un piano di lavoro che indichi tempistiche e scadenze, concordato con la Provincia entro 60 (sessanta) giorni solari dalla richiesta della Provincia stessa;

**2) Redazione del programma assicurativo** contenente il prospetto sintetico delle coperture assicurative, con indicazione dei premi presunti, dei livelli qualitativi (tipologia di polizze e delle varie garanzie) e dei livelli quantitativi (massimali e/o capitale da assicurare). La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari continuativi dall'approvazione del Piano di Risk Assessment. Il Programma assicurativo sarà soggetto ad aggiornamenti periodici e revisioni;

**3) Manuale di gestione dei sinistri** in collaborazione con la struttura della Provincia competente alla gestione dei contratti. Il Broker dovrà presentare una procedura per le denunce dei sinistri contestualizzata nella realtà organizzativa della Provincia, atta a facilitare i flussi informativi tra Provincia, Broker e compagnie assicuratrici. Il manuale e la procedura per la gestione dei sinistri devono essere predisposti non oltre 60 gg dall'avvio del contratto, e devono essere corredati di apposita modulistica, distinta per ramo assicurativo e/o tipologia di contratto per la denuncia del sinistro e strutturata mediante campi fissi per permettere al compilatore di individuare tutte le informazioni necessarie e indispensabili alla corretta apertura del sinistro.

#### **ART. 6 – REFERENTE UNICO E COORDINATORE DEL SERVIZIO**

1. Il Broker aggiudicatario metterà a disposizione, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, il Referente unico e coordinatore del servizio. Il Referente unico dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al comma 4 dell'art.109 del D.Lgs. n. 209/2005 con una anzianità non inferiore a 5 anni; tale referente dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio, svolgendo la funzione di interlocutore di riferimento nei confronti della Provincia.

2. Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il sostituto del referente che dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita.

#### **ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO**

1. Il gruppo di lavoro deve essere composto da uno staff minimo di almeno n. 3 risorse (escluso il Referente unico e coordinatore del servizio).

#### **ART. 8 – ARCHIVIO INFORMATICO DEI SINISTRI**

1. Il Broker si impegna a rendere operativo, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, un "Archivio dei sinistri" in forma di data base informatico residente su server dell'impresa, accessibile tramite browser web e procedura di autenticazione del personale designato dalla Provincia.

2. Il data base deve consentire:

a) di elaborare le informazioni relative alle frequenze e all'andamento dei sinistri ovvero alle informazioni necessarie in generale per l'attività di risk management.

b) di elaborare report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri chiusi, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

c) l'estrazione in tempo reale per ciascun sinistro denunciato, delle informazioni in ordine alle varie fasi e casistiche (a titolo esemplificativo: descrizione sintetica sinistro, apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare dell'eventuale franchigia).

3. Per tutta la durata dell'appalto il Broker dovrà garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento dell'Archivio. La mancata realizzazione dell'archivio informatico entro i termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

4. Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l'archivio: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all'inserimento e alla verifica dei dati.

5. Al termine dell'appalto o in caso di risoluzione del contratto, ovvero, se richiesto dalla Provincia, anche nel corso dell'appalto, il Broker dovrà fornire la copia completa dell'archivio su idoneo supporto digitale.

#### **ART. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Il Broker si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi/complementari offerti in sede di gara, senza alcun aggravio di spesa per la Provinciale che siano:

- accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo e oggettivamente concretizzabili nel contesto istituzionale della Provincia;
- di specifico supporto alla attività tecnico- amministrativa/legale della Provincia.